

La Banca nazionale in breve

SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK
BANQUE NATIONALE SUISSE
BANCA NAZIONALE SVIZZERA
BANCA NAZIUNALA SVIZRA
SWISS NATIONAL BANK





La Banca nazionale in breve

	Introduzione	5
1	Il mandato della Banca nazionale	6
2	La strategia di politica monetaria	9
3	L'attuazione della politica monetaria	14
4	L'approvvigionamento del circolante	20
5	Il ruolo della Banca nazionale nel circuito dei pagamenti senza contante	22
6	La gestione degli attivi	24
7	Il contributo della Banca nazionale alla stabilità finanziaria	27
8	La cooperazione monetaria internazionale	31
9	Indipendenza, dovere di rendiconto e rapporti con la Confederazione	34
10	La Banca nazionale come impresa	37
11	Le basi giuridiche	42
	Appendice	
1	Pubblicazioni e mezzi di informazione	46
2	Bilancio della Banca nazionale	50
3	Indirizzi	52



SCHWEIZERISCHE · NATIONALBANK ·

La Banca nazionale svizzera (BNS) è la banca centrale della Confederazione svizzera. Essa detiene il monopolio dell'emissione di banconote e ha il compito di condurre la politica monetaria del Paese. Ai sensi della Costituzione e della legge, la Banca nazionale assolve tale compito in modo indipendente, rendendo conto del proprio operato all'Assemblea federale e informando regolarmente il pubblico sulla sua attività.

In questo opuscolo sono presentati i principali compiti e l'assetto organizzativo della Banca nazionale. Il Capitolo 1 delinea il mandato e la storia della Banca nazionale. Il Capitolo 2 espone la strategia adottata dalla Banca nazionale per conseguire l'obiettivo della stabilità dei prezzi e i criteri cui si ispirano le sue decisioni di politica monetaria. Nel Capitolo 3 sono illustrati i modi in cui la Banca nazionale regola la liquidità sul mercato monetario e attua così le decisioni di politica monetaria. Il Capitolo 4 mostra il ruolo svolto dalla Banca nazionale nell'approvvigionare l'economia di circolante. Nel Capitolo 5 è esposto il modo in cui la Banca nazionale concorre all'ordinato funzionamento del circuito dei pagamenti senza contanti. Il Capitolo 6 descrive le funzioni svolte dalle attività patrimoniali della Banca nazionale e i criteri con cui queste sono gestite. Il Capitolo 7 illustra in che maniera la Banca nazionale contribuisce alla stabilità del sistema finanziario. Nel Capitolo 8 sono indicate le istituzioni e le sedi internazionali cui la Banca nazionale partecipa. Il Capitolo 9 spiega il nesso fra indipendenza e dovere di rendiconto della Banca nazionale, e i rapporti fra questa e la Confederazione. Il Capitolo 10 descrive la struttura organizzativa della Banca nazionale e riporta l'organigramma dell'azienda. Il Capitolo 11 riassume le basi giuridiche sulle quali la Banca nazionale fonda la sua attività.

L'Appendice contiene un elenco delle più importanti pubblicazioni, il bilancio di esercizio e i vari recapiti della Banca nazionale.

L'opuscolo è ottenibile presso la biblioteca della Banca nazionale nelle versioni in lingua tedesca, francese, italiana e inglese. Esso figura altresì, assieme a informazioni più approfondite, sul sito web della Banca nazionale svizzera (www.snb.ch, pubblicazioni).

La Banca nazionale svizzera ha il compito di condurre, quale banca centrale indipendente, la politica monetaria del Paese in maniera tale da preservare il potere d'acquisto della moneta e favorire lo sviluppo dell'economia. Tale compito è sancito nella Costituzione federale e nella Legge sulla Banca nazionale. L'articolo 99 della Costituzione prescrive alla BNS di condurre, quale banca centrale indipendente, una politica monetaria nell'interesse generale del Paese. La Legge sulla Banca nazionale (articolo 5 cpv. 1) precisa questo mandato, specificando che «la Banca nazionale garantisce la stabilità dei prezzi. A tale scopo tiene conto dell'evoluzione congiunturale».

Origine delle banche centrali

Un sistema monetario ben organizzato e stabile è un presupposto importante per lo sviluppo dell'economia. Con la nascita degli stati moderni, la creazione di moneta e l'organizzazione del sistema monetario nazionale sono state di regola affidate a istituzioni pubbliche specifiche, le banche centrali.

Le banche centrali dei vari paesi hanno radici storiche differenti. Alcuni fra i più antichi istituti di emissione erano originariamente banche di Stato incaricate di erogare crediti ai governi e di gestire il patrimonio pubblico. Altri furono creati al fine di accrescere la stabilità del sistema bancario e di contrastare le ricorrenti ondate di panico finanziario.

Storia della Banca nazionale svizzera

In altri casi ancora, come avvenne per la Banca nazionale, la banca centrale assunse le funzioni svolte da istituti di emissione privati. Nel XIX secolo esisteva in Svizzera tutta una serie di banche cantonali e banche private che emettevano carta moneta in concorrenza fra di loro. In seguito al rapido sviluppo dell'economia elvetica e alla sua progressiva integrazione nell'economia mondiale, venne a crearsi una crescente discrepanza fra gli interessi degli istituti di emissione privati e i bisogni del sistema economico. Ciò trovava riflesso tra l'altro in un insufficiente approvvigionamento di moneta cartacea. Si moltiplicarono così le voci a sostegno della creazione di una banca centrale dotata del monopolio dell'emissione di banconote. Nel 1891 venne iscritto nella Costituzione federale un articolo che dichiarava l'emissione di banconote competenza esclusiva della Confederazione. Dovettero tuttavia trascorrere ancora 15 anni prima che entrasse in vigore, all'inizio del gennaio 1906, la Legge federale sulla Banca nazionale svizzera. In precedenza, il progetto di una banca

di Stato era stato respinto dal popolo. Nel giugno 1907 la Banca nazionale iniziava la sua attività quale banca centrale indipendente.

All'epoca della fondazione della Banca nazionale il sistema monetario si basava quasi ovunque su una parità fissa fra la moneta legale e l'oro. In tale contesto il compito della Banca nazionale consisteva nel regolare la circolazione monetaria e agevolare le operazioni di pagamento. Essa era tenuta a convertire in oro, su richiesta, le banconote emesse.

Da allora l'economia mondiale ha subito mutamenti profondi. L'oro non svolge più il ruolo di ancora valutaria internazionale, e le banconote hanno perso di importanza rispetto alla moneta scritturale. Rimane per contro invariato il compito della Banca nazionale di condurre la politica monetaria in modo tale da preservare il potere d'acquisto del denaro e favorire lo sviluppo dell'economia.

Evoluzione del
sistema monetario



Stabilità dei prezzi significa che la moneta mantiene il proprio valore nel corso del tempo. Essa è un presupposto essenziale per lo sviluppo e il benessere economico, poiché soltanto in condizioni di stabilità i prezzi possono espletare in modo ottimale la loro funzione di guida per la produzione e il consumo dei singoli beni. Sia l'inflazione (un aumento persistente del livello dei prezzi), sia la deflazione (un calo persistente del livello dei prezzi) pregiudicano lo sviluppo dell'economia. Esse rendono più difficili le decisioni dei consumatori e dei produttori, sono causa di distorsioni nell'allocazione del lavoro e del capitale, provocano redistribuzioni di reddito e di ricchezza e penalizzano i soggetti economicamente più deboli.

La Banca nazionale assicura la stabilità dei prezzi influenzando le condizioni di finanziamento dell'economia. Un abbassamento del tasso di interesse riduce il costo del credito e contribuisce in tal modo ad aumentare la domanda di beni e servizi. Sovente esso conduce anche a un indebolimento del cambio della moneta, stimolando così le esportazioni. Di conseguenza, crescono la produzione e l'occupazione. Tuttavia, se i mercati dei beni e del lavoro sono troppo sollecitati, la maggiore domanda può tradursi in un aumento dei prezzi e dei salari. Si ha così inflazione. Il meccanismo agisce in modo inverso nel caso di un innalzamento del tasso di interesse: la domanda si riduce e cala il livello dei prezzi. La Banca nazionale si adopra per evitare sia l'inflazione che la deflazione, creando le condizioni monetarie più consone alla situazione economica corrente. Strumenti macroprudenziali come il cuscinetto anticiclico di capitale permettono di contrastare in modo mirato la formazione di disequilibri nei mercati finanziario e immobiliare (cfr. Capitolo 7).

La strategia di politica monetaria descrive il modo in cui la Banca nazionale intende assolvere il proprio mandato legale. Essa si basa su tre elementi: una definizione della stabilità dei prezzi, una previsione condizionata di inflazione sull'arco di dodici trimestri e una fascia obiettivo per il tasso di interesse di riferimento, il Libor (London Interbank Offered Rate) sui depositi a tre mesi in franchi.

Modalità di funzionamento della politica monetaria

Strategia di politica monetaria

Definizione della stabilità dei prezzi

La Banca nazionale assimila la stabilità dei prezzi a un incremento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo inferiore al 2% annuo. Anche la deflazione, ossia un calo durevole del livello dei prezzi, è in contrasto con l'obiettivo della stabilità dei prezzi. Tale definizione di stabilità tiene conto in particolare del fatto che l'indice dei prezzi al consumo tende a sovrastimare leggermente l'inflazione effettiva e che questa non è misurabile con esattezza.

Previsione condizionata di inflazione

La previsione di inflazione pubblicata trimestralmente dalla Banca nazionale ha un duplice scopo. Da un lato, funge da principale indicatore per le decisioni sul tasso di interesse; dall'altro, costituisce un elemento centrale della politica di comunicazione e un importante parametro di orientamento per il pubblico.

La previsione di inflazione della Banca nazionale è una previsione condizionata, in quanto ipotizza che il tasso di interesse di riferimento posto come obiettivo al momento della pubblicazione resti immutato nei successivi tre anni. Essa indica quindi come evolverebbero i prezzi al consumo secondo le stime della Banca nazionale presupponendo l'invarianza della politica monetaria; pertanto non è direttamente raffrontabile con le proiezioni elaborate da banche e istituti di ricerca economica, che di regola incorporano l'andamento atteso dei tassi di interesse.

La previsione di inflazione è pubblicata ogni trimestre per un orizzonte temporale di tre anni, corrispondente approssimativamente al periodo di tempo necessario affinché gli impulsi monetari agiscano sulla produzione e sui prezzi. Giacché la politica monetaria opera con ritardo, la Banca nazionale adotta un approccio prospettico e basa la propria azione sull'andamento della previsione di inflazione.

Per un paese con forti connessioni internazionali come la Svizzera l'evoluzione congiunturale all'estero svolge un ruolo importante. La previsione di inflazione si fonda quindi su determinate ipotesi circa l'andamento futuro dell'economia mondiale. L'adozione di diversi scenari per l'evoluzione economica internazionale serve a stimare i rischi connessi con la previsione.

Quando l'inflazione prevista si discosta dall'area della stabilità dei prezzi può rendersi necessario un aggiustamento della politica monetaria. Tuttavia, la Banca nazionale non reagisce in modo meccanico alla previsione di inflazione. Le sue decisioni di politica monetaria tengono conto anche di altri fattori e rischi che non rientrano nel modello di previsione.

Quale grandezza operativa per l'attuazione della politica monetaria la Banca nazionale fissa trimestralmente una fascia obiettivo per il Libor a tre mesi in franchi. Di regola la fascia obiettivo ha l'ampiezza di un punto percentuale.

Fascia obiettivo per il Libor a tre mesi

I tassi Libor per diverse valute sono calcolati ogni giorno a Londra in base ai dati sulle condizioni di tasso praticate da un certo numero di banche attive a livello internazionale. In Svizzera i tassi Libor in franchi continuano a essere un'importante variabile di riferimento per molte relazioni creditizie nell'economia. Tuttavia, negli ultimi tempi la fiducia nell'integrità dei tassi Libor ha sofferto a causa delle notizie di manipolazione. Di conseguenza, la Banca nazionale sostiene le iniziative internazionali per una riforma dei tassi in questione.

Dal 6 settembre 2011 al 15 gennaio 2015 ai fini della conduzione della politica monetaria è stato impiegato come obiettivo operativo addizionale un tasso di cambio minimo rispetto all'euro. Il cambio minimo era stato introdotto in circostanze eccezionali, caratterizzate da una forte sopravvalutazione del franco e da grande incertezza circa l'evoluzione dell'economia mondiale e dei mercati finanziari. Esso ha svolto per la Banca nazionale un ruolo importante quale strumento volto a evitare un inasprimento indesiderato delle condizioni monetarie. Il suo perseguimento comportava tuttavia ingenti acquisti di valuta estera e una forte dilatazione del bilancio della Banca nazionale.

Tasso di cambio minimo rispetto all'euro

Valutazione trimestrale della situazione

Nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre la Banca nazionale compie una valutazione approfondita della situazione economica e monetaria. Sulla base di tale valutazione essa adotta una decisione di politica monetaria. La Banca nazionale motiva la propria decisione in un comunicato stampa, nel quale è contenuta anche la previsione condizionata di inflazione. Inoltre, a giugno e dicembre essa illustra la propria politica nel quadro di un incontro con gli organi di informazione. La Banca nazionale può peraltro adottare in ogni tempo decisioni di politica monetaria, anche al di fuori della valutazione trimestrale, se le circostanze lo richiedono. Gli andamenti congiunturali e i fattori sottostanti alla decisione di politica monetaria sono analizzati nel rapporto sulla politica monetaria, pubblicato nel bollettino trimestrale.

PREZZI AL CONSUMO

Variazione percentuale rispetto all'anno precedente



Fonte: BNS



La Banca nazionale pone in atto la propria politica monetaria regolando la liquidità sul mercato monetario e influenzando così i tassi di interesse a breve. Il tasso di riferimento è costituito dal Libor a tre mesi. La Banca nazionale influisce sul Libor a tre mesi attraverso le condizioni di tasso applicate alle operazioni di mercato monetario volte a immettere oppure ad assorbire liquidità. La scelta del tipo di operazione dipende dalle esigenze di politica monetaria e dalla situazione di liquidità nel sistema bancario. In presenza di scarsa liquidità la Banca nazionale compie di regola operazioni dirette ad apportare base monetaria al sistema. Al contrario, in caso di liquidità sovrabbondante, essa effettua operazioni che sottraggono base monetaria.

Averi a vista presso la Banca nazionale

Gli attivi più liquidi di una banca sono costituiti dalle disponibilità a vista presso la Banca nazionale (averi sui «conti giro»), giacché queste sono immediatamente utilizzabili per i pagamenti e rappresentano un mezzo di pagamento legale. Le banche detengono inoltre averi sui conti giro sia come scorta di liquidità, sia per assolvere gli obblighi di riserva previsti dalla legge («riserve minime»). La Banca nazionale influenza il livello degli averi sui conti giro attraverso la manovra degli strumenti di politica monetaria. Gli averi totali comprendono, oltre alle disponibilità delle banche residenti, anche le passività a vista verso la Confederazione, gli averi di banche e istituzioni estere, nonché le altre passività a vista. Il volume degli averi totali sui conti giro influenza l'attività sul mercato monetario in franchi.

Riserve minime

Attraverso l'obbligo di riserva («riserve minime»), ancorato nella Legge sulla Banca nazionale, il legislatore ha inteso assicurare la detenzione di un ammontare minimo di base monetaria da parte delle banche. Gli attivi in franchi computabili ai fini delle riserve minime comprendono le monete metalliche, le banconote e gli averi sui conti giro presso la Banca nazionale. Il coefficiente di riserva è fissato attualmente al 2,5% delle passività considerate. Queste sono pari alla somma delle passività a breve (fino a 90 giorni) denominate in franchi, più il 20% delle passività complessive verso la clientela sotto forma di conti di risparmio o di investimento.

In linea di principio sono ammesse alle operazioni di politica monetaria della Banca nazionale tutte le banche residenti in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. Altre istituzioni finanziarie residenti, quali le assicurazioni, così come le banche con sede all'estero, possono partecipare alle operazioni di politica monetaria nella misura in cui rivestono un interesse ai fini della politica monetaria e contribuiscono alla liquidità del segmento garantito del mercato monetario in franchi.

Accesso alle operazioni di politica monetaria

Le operazioni che la Banca nazionale è abilitata a effettuare nella conduzione della politica monetaria sono indicate nell'art. 9 della Legge sulla Banca nazionale. Le direttive sullo strumentario di politica monetaria descrivono gli strumenti e le procedure impiegabili per l'attuazione delle decisioni di politica monetaria. Tali direttive sono integrate da circolari indirizzate alle controparti.

Strumentario di politica monetaria

Nell'ambito degli strumenti di politica monetaria la Banca nazionale distingue fra le operazioni di mercato aperto e le operazioni su iniziativa delle controparti. Nel primo caso è la Banca nazionale stessa ad attivare la transazione. Fra i regolari strumenti di mercato aperto figurano le operazioni pronti contro termine (pct) e le emissioni di titoli di debito propri (SNB Bills). All'occorrenza possono essere impiegati altri strumenti di mercato aperto, come gli swap su valute e i contratti in cambi.

Operazioni di mercato aperto e operazioni su iniziativa delle controparti

Elevata liquidità nel sistema bancario

Gli ingenti acquisti di valuta estera compiuti a partire dal 2009, e in particolare quelli resisi necessari fra il settembre 2011 e il gennaio 2015 per il mantenimento del tasso di cambio minimo, hanno determinato un forte incremento della liquidità nel sistema bancario. Ciò si è rispecchiato nel livello elevato degli averi a vista detenuti presso la Banca nazionale. Di conseguenza, negli ultimi anni non vi è stata alcuna necessità di effettuare operazioni pronti contro termine nel quadro delle operazioni di mercato aperto.

Le operazioni su iniziativa delle controparti comprendono lo schema di rifinanziamento straordinario e lo schema infragiornaliero. In questo tipo di operazioni la Banca nazionale si limita a stabilire le condizioni alle quali le controparti possono ottenere liquidità, mentre sono le banche a prendere l'iniziativa per la stipula del contratto. Lo schema di rifinanziamento straordinario è destinato al superamento di impreviste carenze di liquidità. Lo schema infragiornaliero mira invece a facilitare il regolamento dei pagamenti interbancari nel sistema SIC e le transazioni in divisa estera nel sistema di pagamento valutario globale (Continuous Linked Settlement) (cfr. Capitolo 5).

Esecuzione delle operazioni di mercato aperto

La Banca nazionale può effettuare le operazioni di mercato aperto mediante procedura d'asta oppure su base bilaterale. Le transazioni sul mercato monetario sono di regola concluse attraverso una piattaforma di negoziazione elettronica.

Operazioni pronti contro termine

In un'operazione pronti contro termine (pct) per l'immissione di liquidità la Banca nazionale acquista un certo ammontare di titoli da una banca (o da un'altra controparte ammessa) accreditando il corrispettivo in franchi sul conto giro di quest'ultima. Contestualmente la BNS s'impegna a rivendere alla banca lo stesso genere e la stessa quantità di titoli a una data ulteriore. Per la durata dell'operazione la Banca nazionale riceve dalla banca in questione un certo interesse (tasso pct attivo). In un'operazione pct per l'assorbimento di liquidità la Banca nazionale vende titoli alla banca e addebita il corrispettivo in franchi sul suo conto giro. Al tempo stesso essa si impegna a riacquistare i titoli dalla banca a una data ulteriore. Per la durata dell'operazione la Banca nazionale corrisponde alla banca un certo interesse (tasso pct passivo).

Sotto il profilo economico l'operazione pct è assimilabile a un prestito garantito. Il tasso applicato, nonché l'ammontare e la durata dell'operazione sono stabiliti in funzione delle esigenze di politica monetaria. La durata è compresa fra un giorno (overnight) e più mesi. Nelle operazioni pct di mercato aperto l'ammontare in contante deve essere sempre coperto nella misura del 100% da titoli stanziabili presso la BNS.




<p>SNB Bills</p>	<p>L'emissione di propri titoli di debito fruttiferi denominati in franchi (SNB Bills) consente alla Banca nazionale di assorbire liquidità. Le scadenze di tali titoli vanno fino a un anno. Al fine di espandere nuovamente la liquidità la Banca nazionale può riacquistare SNB Bills sul mercato secondario.</p>
<p>Computo di un interesse sugli averi in conto giro presso la BNS</p>	<p>A fine 2014, mediante un adeguamento delle Condizioni generali, la Banca nazionale ha creato i presupposti per l'applicazione di un interesse ai conti giro. Con effetto dal 22 gennaio la Banca nazionale preleva un interesse di $-0,75\%$ sugli averi in conto giro detenuti dalle banche e altre istituzioni finanziarie che eccedono un dato importo in franchigia. Per le banche che soggiacciono all'obbligo di riserva l'importo in franchigia è pari a 20 volte la riserva minima legale. Per i detentori di conti giro non soggetti all'obbligo di riserva sono stabiliti importi fissi. L'interesse negativo riduce l'attrattività dei depositi in franchi contribuendo così ad attenuare le pressioni all'apprezzamento sul franco.</p>
<p>Operazioni in valuta</p>	<p>La Banca nazionale può acquistare o vendere divise estere contro franchi sui mercati finanziari. Essa conclude operazioni in valuta con un'ampia gamma di controparti insediate in Svizzera o all'estero.</p>
<p>Swap di valute</p>	<p>In uno swap di valute è stipulato l'acquisto (la vendita) a pronti di una data divisa estera e la contestuale vendita (acquisto) a termine della stessa.</p>

Titoli stanziabili presso la BNS

A fronte delle operazioni creditizie concluse con le banche e altri intermediari finanziari la Banca nazionale richiede il deposito di sufficienti garanzie reali. In questo modo essa si cautela contro eventuali perdite e assicura la parità di trattamento delle controparti. Le direttive della Banca nazionale sullo strumentario di politica monetaria definiscono i titoli accettati dalla Banca nazionale come garanzia. I criteri pratici per l'ammissione alle operazioni pct sono stabiliti nella circolare sui titoli stanziabili presso la BNS. Poiché alle operazioni di politica monetaria possono partecipare anche banche con sede all'estero, la Banca nazionale accetta, oltre ai titoli in franchi, anche garanzie denominate in valute estere. Essa prescrive tradizionalmente requisiti minimi severi, rispetto ai parametri internazionali, per quanto concerne la liquidità e il merito di credito dei titoli ammessi.

TASSI DI INTERESSE SUL MERCATO MONETARIO

Valori giornalieri



Fonte: BNS

La Banca nazionale detiene il diritto esclusivo (monopolio) di emettere carta moneta. Essa rifornisce l'economia di banconote che soddisfano elevati criteri di qualità e sicurezza. Su incarico della Confederazione provvede altresì alla distribuzione della moneta metallica.

Emissione e ritiro di banconote e monete

L'approvvigionamento dell'economia con banconote e monete avviene attraverso gli sportelli di cassa delle due sedi di Berna e Zurigo e le 14 agenzie gestite da banche cantonali su mandato della Banca nazionale. La Banca nazionale mette in circolazione banconote e monete secondo il fabbisogno del circuito dei pagamenti, compensa le oscillazioni stagionali e ritira i biglietti e le monete non più idonee alla circolazione.

La Banca nazionale cura essenzialmente la distribuzione all'ingrosso del numerario, mentre quella al minuto è operata dalle banche, dalla Posta e dalle imprese specializzate nel trattamento del contante.

Produzione di banconote e monete

Le banconote svizzere sono stampate dalla ditta Orell Füssli Sicherheitsdruck SA. La coniazione delle monete compete alla Confederazione ed è realizzata da Swissmint, la zecca della Confederazione elvetica, situata a Berna.

La Banca nazionale stabilisce il valore nominale e la veste grafica delle banconote. Particolare importanza è attribuita alle caratteristiche di sicurezza. Data la rapida evoluzione tecnologica, tali caratteristiche sono costantemente riesaminate per verificarne l'efficacia anti-contraffazione. In collaborazione con terzi la Banca nazionale sviluppa elementi di sicurezza innovativi che consentono una protezione aggiornata ed efficace contro la falsificazione dei biglietti. Attualmente la Banca nazionale sta lavorando alla realizzazione di una nuova serie di banconote.

Importanza del contante

Negli ultimi decenni la quota delle transazioni regolate in contante si è ridotta in tutte le economie avanzate. Nondimeno, le banconote sono rimaste un importante mezzo di pagamento. Nel confronto internazionale la Svizzera presenta un elevato volume di circolante. Nella media del 2013 sono risultate in circolazione banconote svizzere per un valore di 62,7 miliardi di franchi, equivalente a circa il 10 % del prodotto interno lordo in termini nominali. Negli ultimi anni la domanda di banconote è cresciuta per varie ragioni, fra cui la crisi finanziaria e il livello molto basso dei tassi di interesse.

Il ruolo della Banca nazionale nel circuito dei pagamenti senza contante

La Banca nazionale ha il compito di agevolare e assicurare il funzionamento dei sistemi di pagamento senza contante. Essa assolve principalmente tale mandato agendo quale committente e manager del sistema Swiss Interbank Clearing (SIC).

Swiss Interbank Clearing (SIC)

SIC è il sistema di pagamento centrale della Svizzera per i pagamenti in franchi. Attraverso il SIC le banche e gli altri operatori finanziari regolano i pagamenti di grande ammontare (detti anche pagamenti interbancari) e larga parte dei pagamenti di piccolo ammontare (pagamenti al minuto). Questi ultimi sono originati principalmente da strumenti di pagamento come addebiti diretti, ordini permanenti, bonifici, ecc.. Mediante il SIC è anche compensata e regolata fra i partecipanti una parte delle obbligazioni derivanti dalle transazioni con carte di credito. Inoltre, la Banca nazionale si avvale del SIC per rifornire di liquidità il mercato monetario in franchi (cfr. Capitolo 3).

Il SIC è un sistema di pagamento lordo in tempo reale. Ciò significa che i pagamenti sono eseguiti in tempo reale, su base individuale e irrevocabile, e assumono pertanto la qualità di pagamenti in contante. Le posizioni sono liquidate attraverso i conti di regolamento nel SIC, con relativa movimentazione dei conti giro presso la Banca nazionale.

La Banca nazionale governa il SIC in veste di committente e manager del sistema. All'inizio di ogni giornata di compensazione essa trasferisce liquidità dai conti giro ai corrispondenti conti di regolamento nel SIC. A fine giornata ritrasferisce le singole posizioni in essere dai conti di regolamento ai rispettivi conti giro.

La Banca nazionale ha affidato la gestione operativa del SIC alla SIX Interbank Clearing SA, una filiazione della SIX Group SA. Quest'ultima è una impresa consortile delle banche svizzere, che gestisce importanti elementi dell'infrastruttura del mercato finanziario elvetico.

In quanto infrastruttura del mercato finanziario di rilevanza sistemica, il SIC è soggetto alla sorveglianza della Banca nazionale (cfr. Capitolo 7).

Il SIC dispone di un collegamento con il sistema di regolamento delle operazioni in titoli SECOM, gestito da SIX SIS SA. Tale collegamento assicura che a queste transazioni sia applicato il principio «consegna contro pagamento», in base al quale il trasferimento dei valori mobiliari nel SECOM ha luogo solo se e quando è avvenuto il corrispettivo pagamento del contante nel SIC. Ciò consente di eliminare il rischio di inadempienza nelle operazioni in titoli.

**Collegamento
con SECOM e CLS**

Riveste inoltre un ruolo importante il Continuous Linked Settlement System (CLS), un sistema globale di regolamento valutario che elimina i rischi di regolamento nelle operazioni in cambi grazie al meccanismo «pagamento contro pagamento». Il regolamento delle obbligazioni in franchi (contro un'altra valuta regolata nel CLS) è reso possibile mediante un collegamento con il SIC e la CLS Bank, alla quale fa capo la gestione operativa del CLS.

Gli attivi patrimoniali della Banca nazionale svolgono importanti funzioni ai fini della politica monetaria. Essi sono costituiti in prevalenza da averi in oro e investimenti in valute estere, e in piccola parte da strumenti finanziari in franchi svizzeri. La loro dimensione e composizione è dettata dalle esigenze di politica monetaria e dall'ordinamento monetario vigente.

Riserve monetarie

Gli investimenti in valuta, l'oro, la posizione di riserva nel Fondo monetario internazionale (FMI) e i diritti speciali di prelievo (DSP) emessi dal Fondo stesso costituiscono le riserve monetarie della Svizzera. L'oro è detenuto dalla Banca nazionale principalmente sotto forma di lingotti, e per il resto come monete. I DSP spettano alla Svizzera in quanto paese membro del FMI e sono amministrati dalla Banca nazionale (in merito al FMI, cfr. Capitolo 8). Gli investimenti in valuta sono costituiti soprattutto da obbligazioni e azioni, denominate prevalentemente in euro e in dollari USA. Gli ingenti acquisti di divise estere resi necessari per contrastare la perdurante pressione all'apprezzamento sul franco a partire dal 2009 hanno causato un forte aumento degli investimenti in valuta.

Funzione delle riserve monetarie

Le riserve forniscono alla Banca nazionale spazio di manovra nella conduzione della politica monetaria. Esse assumono particolare rilevanza in una piccola economia aperta con una piazza finanziaria di portata internazionale, quale è la Svizzera. Le riserve agiscono da fattore di fiducia e di stabilità e sono inoltre di ausilio nel prevenire e superare eventuali crisi. Il loro livello deriva primariamente dall'attuazione della politica monetaria.

**Attivi finanziari
in franchi**


Attualmente gli attivi finanziari in franchi della Banca nazionale sono costituiti da obbligazioni e da crediti per operazioni pronti contro termine (cfr. Capitolo 3).

Gli investimenti della Banca nazionale rispondono ai criteri di sicurezza, liquidità e redditività. Le direttive della Banca nazionale sulla politica di investimento definiscono il margine di manovra disponibile a questo riguardo, nonché il processo di investimento e controllo del rischio. Gli investimenti sono attuati secondo i moderni principi di gestione patrimoniale. Attraverso la diversificazione del portafoglio viene perseguito un adeguato rapporto fra rischio e rendimento.

Una parte cospicua delle riserve valutarie è collocata in titoli di Stato statunitensi ed europei liquidi e sicuri. La durata finanziaria media (duration) del portafoglio è di vari anni. La Banca nazionale investe una frazione delle sue risorse finanziarie in altre valute e in strumenti con rendimento atteso più elevato. Fra questi figurano da alcuni anni anche obbligazioni societarie e azioni di emittenti esteri. L'ampia diversificazione in termini di valute, emittenti e tipi di strumenti consente alla Banca nazionale di realizzare rendimenti più elevati sul lungo periodo mantenendo al tempo stesso un profilo di rischio equilibrato. D'altra parte, nel perseguimento di obiettivi di interesse superiore può essere necessario assumere consapevolmente determinati rischi e accettare le perdite che ne possono risultare. Ad esempio, la Banca nazionale non può coprire il rischio valutario contro un apprezzamento del franco, poiché ciò avrebbe conseguenze indesiderate sul piano della politica monetaria. Alla luce degli accresciuti rischi finanziari risultanti dalla dilatazione del bilancio, la Banca nazionale persegue un rafforzamento a lungo termine del capitale proprio.

STRUTTURA DELL'ATTIVO DELLA BANCA NAZIONALE

Quota percentuale



- Investimenti in valuta: **91**
- Riserve auree: **7**
- Titoli in franchi: **1**
- Istituzioni monetarie: **1**

Totale: 561 miliardi di franchi
A fine 2014

Fonte: BNS



Il contributo della Banca nazionale alla stabilità finanziaria

Per stabilità finanziaria si intende una situazione in cui i partecipanti al sistema finanziario, ossia le banche e le infrastrutture del mercato finanziario, sono in grado di svolgere le loro funzioni e di fronteggiare eventuali turbative. La stabilità finanziaria costituisce un importante presupposto per l'ordinato sviluppo dell'economia e per una conduzione efficace della politica monetaria.

La Legge sulla Banca nazionale assegna a quest'ultima il compito di contribuire alla stabilità del sistema finanziario. La Banca nazionale assolve questo incarico analizzando le fonti di rischio per il sistema finanziario, sorvegliando le infrastrutture del mercato finanziario aventi rilevanza sistemica e concorrendo a determinare le condizioni quadro della piazza finanziaria elvetica. Particolare attenzione è prestata alla capacità di resistenza delle banche di rilevanza sistemica. La Banca nazionale pubblica annualmente un rapporto sulla stabilità finanziaria, in cui esprime la sua valutazione circa la solidità del settore bancario svizzero e prende posizione sugli sviluppi e sui rischi rilevabili in questo settore e nel contesto macro-economico.

Mandato legale

Il Fondo di stabilizzazione

La crisi finanziaria internazionale del 2007-2008 ha messo in chiaro risalto l'importanza della stabilità finanziaria. In Svizzera, una delle due grandi banche, l'UBS, è venuta a trovarsi in gravi difficoltà, rendendo necessario l'intervento delle autorità. Nell'ottobre 2008 il Consiglio federale, l'ex Commissione federale delle banche e la Banca nazionale decisero di concerto un pacchetto di misure per rafforzare la stabilità finanziaria. Nel quadro di tali misure la Banca nazionale aveva creato un Fondo di stabilizzazione (StabFund) destinato ad acquisire le attività illiquide di UBS. Per finanziare tale acquisizione la Banca nazionale aveva concesso al Fondo di stabilizzazione un prestito per l'ammontare di 25,8 miliardi di dollari USA, al quale si erano aggiunte inizialmente passività eventuali per 8,9 miliardi di dollari USA. Grazie agli incassi per interessi, ai rimborsi a scadenza di investimenti del Fondo e alle vendite di attivi, il prestito della Banca nazionale ha potuto essere completamente ammortizzato entro l'agosto 2013. Nel novembre 2013 UBS ha riscattato il Fondo dalla Banca nazionale al prezzo convenuto contrattualmente di 3,7 miliardi di dollari USA.

Nel definire condizioni quadro propizie alla stabilità la Banca nazionale coopera a livello nazionale con l’Autorità federale di sorveglianza sui mercati finanziari (FINMA) e con il Dipartimento federale delle finanze (DFE). La Banca nazionale agisce essenzialmente in un’ottica sistemica e si focalizza quindi sugli aspetti macro-economici e macro-prudenziali della regolamentazione. Alla FINMA compete invece, fra l’altro, la vigilanza sulle singole istituzioni, ossia micro-prudenziale. A livello internazionale la Banca nazionale è rappresentata in vari consessi che si occupano di questioni inerenti alla stabilità finanziaria, alla regolamentazione del mercato finanziario e alle infrastrutture del mercato finanziario.

Sorveglianza delle infrastrutture del mercato finanziario

L’opera di sorveglianza sulle infrastrutture del mercato finanziario svolta dalla Banca nazionale si focalizza sui sistemi di pagamento, le controparti centrali, i depositari centrali e i sistemi di regolamento delle operazioni su titoli da cui possono derivare rischi per il settore finanziario. Ciò vale ad esempio nel caso in cui eventuali problemi operativi, tecnici o finanziari incontrati da un’infrastruttura mettono in difficoltà altre infrastrutture o intermediari finanziari, rischiando di generare gravi turbative nei mercati finanziari. I gestori delle infrastrutture devono soddisfare determinati requisiti minimi stabiliti nelle disposizioni applicative della Legge sulla Banca nazionale (Ordinanza sulla Banca nazionale). Nel vigilare sull’attività dei gestori che dispongono di licenza bancaria la Banca nazionale agisce in collaborazione con la FINMA. Nel caso delle infrastrutture del mercato finanziario con sede all’estero essa coopera con le competenti autorità straniere.

Sostegno straordinario di liquidità

Oltre ad agire in via preventiva, la Banca nazionale fornisce un contributo attivo al superamento di crisi finanziarie. In caso di crisi essa è responsabile del mantenimento di un’adeguata liquidità. Può talora accadere che a questo scopo la Banca nazionale debba mettere a disposizione del mercato un volume ingente di mezzi liquidi.

Se necessario, essa può anche offrire a singole banche un sostegno straordinario di liquidità nella veste di prestatore di ultima istanza (lender of last resort), a condizione che la banca in questione abbia rilevanza per la stabilità del sistema finanziario, sia solvibile e possa fornire garanzie reali sufficienti.

Misure normative per rafforzare la stabilità finanziaria

Un organismo di primaria importanza per la regolamentazione del settore bancario è il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria. In risposta alla crisi finanziaria nel 2010 il Comitato ha pubblicato una edizione riveduta dell'accordo sui coefficienti patrimoniali minimi (nota come Basilea 3), che prevede un innalzamento su scala mondiale dei requisiti di capitale proprio e di liquidità prescritti alle banche. La Svizzera attua gradualmente gli standard di Basilea 3 e, per taluni aspetti, li ha ulteriormente inaspriti (Swiss Finish). La maggior parte delle banche svizzere è chiamata ad accrescere la propria dotazione di capitale. Gli istituti di rilevanza sistemica dovranno inoltre soddisfare particolari requisiti patrimoniali, oltreché prescrizioni speciali concernenti la liquidità, la ripartizione dei rischi e i piani di emergenza Tali prescrizioni mirano ad attenuare il rischio che le autorità pubbliche siano di fatto costrette a soccorrere una banca troppo grande e troppo importante per l'economia per essere lasciata fallire (problematica «too big to fail»).

Basilea 3 prevede anche misure macro-prudenziali, fra le quali figura il cuscinetto (buffer) anticiclico di capitale. Nel caso di una sua attivazione le banche sono tenute a costituire, in aggiunta ai requisiti patrimoniali vigenti, una dotazione addizionale di fondi propri su base temporanea, in funzione dei disequilibri osservati nel mercato creditizio. Il cuscinetto anticiclico mira rafforzare la capacità di resistenza del settore finanziario di fronte ai rischi insiti in un'eccessiva espansione del credito, contrastando al tempo stesso tale espansione. Alla luce dei crescenti disequilibri nel mercato immobiliare e finanziario, su proposta della Banca nazionale, nel febbraio 2013 e nel gennaio 2014 il Consiglio federale ha attivato e quindi innalzato il cuscinetto anticiclico di capitale a fronte dei prestiti ipotecari per il finanziamento di immobili residenziali siti in Svizzera.



La cooperazione monetaria internazionale

La cooperazione monetaria internazionale si prefigge di promuovere l'efficienza del sistema monetario e finanziario internazionale e di contribuire al superamento di crisi. In quanto paese fortemente integrato nell'economia mondiale, la Svizzera trae particolare giovamento da un sistema monetario e finanziario internazionale stabile.

Nel quadro della cooperazione monetaria internazionale la Banca nazionale opera attivamente nel Fondo monetario internazionale (FMI), nella Banca dei regolamenti internazionali (BRI), nel Financial Stability Board (FSB) e nell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La partecipazione al FMI, al FSB e all'OCSE avviene in collaborazione con la Confederazione.

Il FMI opera al fine di promuovere l'ordinato funzionamento del sistema monetario internazionale e la stabilità macroeconomica e finanziaria dei paesi membri. Il FMI segue e verifica regolarmente gli andamenti economici di tutti i suoi membri. Esso concede crediti ai paesi con difficoltà di bilancia dei pagamenti, attingendo alle risorse messe a disposizione dagli stati membri. In seguito alla crisi europea del debito pubblico la richiesta di crediti del FMI e il conseguente fabbisogno di finanziamento hanno subito un forte incremento.

FMI

La BRI, con sede a Basilea, opera quale banca delle banche centrali e da quasi 90 anni funge da forum per la cooperazione internazionale in campo monetario e finanziario. La Banca nazionale partecipa ai lavori di diversi comitati insediati presso la BRI, come il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, il Comitato sui sistemi di pagamento e sulle infrastrutture dei mercati, il Comitato sul sistema finanziario globale e il Comitato sui mercati.

BRI

La Svizzera nel FMI

Il seno al FMI la Svizzera è rappresentata congiuntamente dalla Banca nazionale e dalla Confederazione. Il Presidente della Direzione generale della Banca nazionale siede nel Consiglio dei governatori, l'organo decisionale supremo del Fondo, costituito da un rappresentante per ogni stato membro, mentre il Capo del Dipartimento federale delle finanze (DFF) è uno dei 24 membri del Comitato monetario e finanziario internazionale (International Monetary and Financial Committee, IMFC), il principale collegio consultivo del FMI. La Svizzera è membro del FMI dal 1992. Essa costituisce un gruppo di voto assieme ad Azerbaigian, Kazakistan, Kirghizistan, Polonia, Serbia, Tagikistan e Turkmenistan. Attualmente designa il Direttore esecutivo del gruppo di voto, che ricopre uno dei 24 seggi del Consiglio esecutivo, il più importante organo operativo del FMI. In futuro la Svizzera condividerà tale seggio con la Polonia. La carica di Direttore esecutivo è ricoperta alternativamente da un rappresentante del DFF e della Banca nazionale. Il DFF e la Banca nazionale stabiliscono la politica della Svizzera nell'ambito del FMI e assistono il Direttore esecutivo svizzero nell'espletamento delle sue funzioni.

FSB

Il Financial Stability Board (FSB) riunisce le autorità nazionali, le organizzazioni internazionali e le istanze normative responsabili della stabilità finanziaria. Esso è stato incaricato dal G20, il gruppo costituito dai principali paesi industrializzati ed emergenti, di promuovere la stabilità finanziaria. Il suo segretariato opera a Basilea presso la BRI. La Svizzera è rappresentata nell'assemblea plenaria, nel comitato direttivo e in numerosi comitati e gruppi di lavoro del FSB.

L'OCSE si impegna, attraverso i suoi vari comitati, per la promozione delle relazioni di politica economica, sociale e di sviluppo fra gli stati membri. Assieme alla Confederazione, la Banca nazionale partecipa al Comitato di politica economica, al Comitato dei mercati finanziari e al Comitato di statistica.

OCSE

Su richiesta, la Banca nazionale fornisce assistenza tecnica ad altre banche centrali. Questa avviene principalmente sotto forma di consulenza per progetti e di corsi su tematiche inerenti all'attività di banca centrale.

**Collaborazione
fra banche centrali**

Indipendenza, dovere di rendiconto e rapporti con la Confederazione

La Banca nazionale assolve il suo mandato di politica monetaria in modo indipendente dal Governo e dal Parlamento. Questo assetto istituzionale rispecchia l'esperienza secondo cui le banche centrali indipendenti dalle istanze politiche riescono meglio a preservare la stabilità dei prezzi. In contropartita di questa autonomia la Banca nazionale è tenuta a rendere conto del proprio operato.

Basi legali dell'indipendenza

L'indipendenza della Banca nazionale è sancita dalla Costituzione federale. Essa contempla vari aspetti, precisati nella Legge sulla Banca nazionale (LBN). L'indipendenza funzionale fa divieto alla Banca nazionale e ai suoi organi di accettare istruzioni dal Consiglio federale, dall'Assemblea federale o da altre istanze nell'assolvimento del mandato di politica monetaria (art. 6 LBN). L'indipendenza finanziaria implica, da un lato, l'autonomia di bilancio, che discende dalla forma societaria della Banca nazionale e, dall'altro, il divieto di concedere crediti alla Confederazione (art. 11 LBN), ciò che preclude allo Stato un accesso diretto all'emissione di cartamoneta. L'indipendenza istituzionale si realizza nel fatto che la Banca nazionale dispone di propria personalità giuridica e di un proprio assetto organizzativo. L'indipendenza personale, infine, è garantita dal disposto secondo cui i membri della Direzione generale e i loro supplenti possono essere rimossi dalle loro funzioni nel corso del mandato soltanto se non soddisfano più i requisiti per l'esercizio del mandato stesso o se hanno commesso una colpa grave (art. 45 LBN).

Dovere di rendiconto e di informazione

Quale contrappeso alla sua indipendenza, la Banca nazionale ha un dovere di rendiconto e di informazione nei confronti del Consiglio federale, dell'Assemblea federale e del pubblico (art. 7 LBN). Assieme al Consiglio federale la Banca nazionale esamina periodicamente la situazione economica, la politica monetaria e valutaria, nonché le questioni inerenti alla politica economica della Confederazione. A questo fine la Direzione generale si incontra regolarmente con la delegazione del Consiglio federale per la politica economica. All'Assemblea federale la Banca nazionale presenta ogni anno un rapporto scritto (Rendiconto) sull'adempimento del mandato legale affidatole ed espone la propria politica monetaria di fronte alle competenti commissioni. La Banca nazionale provvede a informare il pubblico per mezzo di comunicati stampa, incontri con i media e conferenze, oltreché mediante regolari pubblicazioni sulla sua politica monetaria e valutaria, come il bollettino trimestrale. Spiegando la politica perseguita e rendendo conto delle decisioni

prese e delle connesse implicazioni, la Banca nazionale conferisce trasparenza alla propria attività.

Poiché la Banca nazionale adempie a una funzione pubblica, la sua gestione sottostà al concorso e alla sorveglianza da parte della Confederazione. In effetti, il Consiglio federale nomina la maggioranza dei membri del Consiglio di banca (sei su undici), fra cui il presidente e il vicepresidente, nonché i tre membri e i tre supplenti della Direzione generale. Esso autorizza altresì il regolamento di organizzazione della Banca nazionale. La Banca nazionale deve inoltre sottoporre all'approvazione del Consiglio federale la Relazione finanziaria, prima che questa sia presentata per la ratifica all'Assemblea generale degli azionisti. Il governo federale ha così modo di accertare che la Banca nazionale è amministrata in modo corretto ed efficiente.

Concorso e sorveglianza della Confederazione

La Banca nazionale funge anche da banca della Confederazione, per la quale esegue pagamenti, concorre all'emissione di crediti contabili a breve termine e prestiti, assicura la custodia di titoli e valori ed effettua operazioni monetarie e valutarie. I servizi bancari resi alla Confederazione sono regolamentati da una convenzione stipulata fra l'Amministrazione federale delle finanze e la Banca nazionale.

Banca della Confederazione

Le operazioni di pagamento della Confederazione in Svizzera e all'estero sono regolate tramite i conti giro presso la Banca nazionale. Nel quadro dell'emissione dei crediti contabili a breve e dei prestiti della Confederazione la Banca nazionale fornisce un concorso tecnico e di consulenza. La Banca nazionale opera inoltre come sportello per i pagamenti in conto interesse e capitale a fronte dei prestiti della Confederazione.



La Banca nazionale ha la forma giuridica di società anonima regolata da norme speciali di diritto federale. Essa è amministrata con il concorso e sotto la sorveglianza della Confederazione, secondo il disposto della Legge sulla Banca nazionale. Le azioni sono nominative e vengono negoziate nella borsa svizzera. Il capitale sociale ammonta a 25 milioni di franchi ed è detenuto per quasi due terzi da enti pubblici (cantoni, banche cantonali, ecc.). Le restanti azioni sono per la maggior parte in mano a privati. La Confederazione non possiede azioni della Banca nazionale.

Ripartizione dell'utile

La Legge sulla Banca nazionale contiene una disposizione specifica per la determinazione dell'utile (art. 30 LBN): attingendo ai proventi realizzati, la Banca nazionale costituisce anzitutto accantonamenti che le consentano di mantenere le riserve monetarie al livello richiesto dalla politica monetaria. Nella costituzione delle riserve la Banca nazionale si orienta in base all'evoluzione dell'economia elvetica. Sono altresì considerati i maggiori rischi derivanti dall'espansione del bilancio. L'ammontare residuo costituisce l'utile distribuibile.

L'art. 31 LBN prevede che l'utile di esercizio distribuibile, nella misura in cui questo supera il dividendo massimo pari al 6 % del capitale azionario, sia versato per un terzo alla Confederazione e per due terzi ai cantoni. Poiché i proventi della Banca nazionale subiscono forti oscillazioni, la Legge sulla Banca nazionale prevede un livellamento delle distribuzioni. L'ammontare annuo versato alla Confederazione e ai cantoni è fissato in una Convenzione stipulata fra il Dipartimento federale delle finanze e la Banca nazionale, che mira ad assicurare una distribuzione costante su più anni. A questo scopo nel bilancio della Banca nazionale è iscritta una Riserva per future distribuzioni. In base all'attuale convenzione la Confederazione e i cantoni ricevono complessivamente ogni anno 1 miliardo di franchi, sempreché in seguito alla distribuzione detta Riserva non diventi negativa.

**Struttura
organizzativa**

La struttura organizzativa della Banca nazionale è disciplinata dalla Legge sulla Banca nazionale e dal regolamento di organizzazione. La Banca nazionale ha due sedi, a Berna e a Zurigo, e una succursale a Singapore. Essa dispone inoltre di una rappresentanza nelle città di Basilea, Ginevra, Losanna, Lucerna, Lugano e San Gallo. Al pari delle sedi, le rappresentanze hanno il compito di osservare l'evoluzione economica e di illustrare la politica della Banca nazionale nelle rispettive regioni. Per l'approvvigionamento del contante all'economia la Banca nazionale si avvale di 14 agenzie, gestite da banche cantonali.

La Banca nazionale si articola in tre dipartimenti. Le unità organizzative del 1° e 3° dipartimento si trovano prevalentemente a Zurigo, quelle del 2° dipartimento prevalentemente a Berna. I tre dipartimenti sono diretti ciascuno da un membro della Direzione generale e dal relativo supplente.

Assemblea generale

L'Assemblea generale degli azionisti si riunisce una volta all'anno, di regola in aprile. Stante la natura pubblicistica del mandato della Banca nazionale, le sue competenze sono fortemente limitate in confronto a quelle esistenti nelle società per azioni di diritto privato.

Consiglio di banca

Il Consiglio di banca sorveglia e controlla la gestione degli affari della Banca nazionale. Esso si compone di undici membri. Sei di essi, tra cui il presidente e il vicepresidente, sono nominati dal Consiglio federale e cinque dall'Assemblea generale degli azionisti. In seno al Consiglio di banca sono istituiti un comitato di verifica, un comitato dei rischi, un comitato di remunerazione e un comitato di nomina.

Direzione

L'organo direttivo ed esecutivo della Banca nazionale è la Direzione generale. Essa è costituita da tre membri. Nelle sue competenze rientrano in particolare la politica monetaria e valutaria, la strategia di investimento degli attivi, il contributo alla stabilità del sistema finanziario e la cooperazione monetaria internazionale. La Direzione generale rappresenta la Banca nazionale nei rapporti con i terzi.

La Direzione generale allargata, composta dai tre membri della Direzione generale e dai loro supplenti, emana le direttive strategiche per la gestione aziendale. Il Collegio dei supplenti è responsabile della gestione operativa e assicura il coordinamento in tutte le questioni aziendali di portata interdipartimentale.

I membri e i membri supplenti della Direzione generale sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Consiglio di banca, per una durata di sei anni. Il loro mandato è rinnovabile.

A fine 2014 l'organico della Banca nazionale era costituito da 868 persone (compresi 19 apprendisti) equivalenti a 776 posti di lavoro a tempo pieno. Si tratta in prevalenza di collaboratrici e collaboratori con una formazione professionale in campo economico, giuridico, bancario, informatico e tecnico.

Personale

Organigramma

situazione al 1° luglio 2015

ASSEMBLEA GENERALE

ORGANO DI REVISIONE

CONSIGLIO DI BANCA

REVISIONE INTERNA

DIREZIONE GENERALE

DIREZIONE GENERALE ALLARGATA

COLLEGIO DEI SUPPLEMENTI

1° DIPARTIMENTO

Segretariato generale

Segretariato degli organi della Banca

Comunicazione

Documentazione

Coordinamento della ricerca e formazione economica

Questioni economiche

Analisi monetarie

Previsioni di inflazione

Congiuntura

Cooperazione monetaria internazionale

Relazioni monetarie internazionali

Cooperazione con banche centrali

Commercio internazionale e movimenti internazionali di capitali

Statistica

Bilancia dei pagamenti e Conto finanziario

Statistica bancaria

Pubblicazioni e banche dati

Questioni giuridiche

Compliance

Personale e previdenza

Personale

Istituzione di previdenza

Immobili e servizi tecnici

2° DIPARTIMENTO

Stabilità finanziaria

Sistema bancario

Banche di rilevanza sistemica

Sorveglianza

Banconote e monete

Assistenza specialistica

Approvvigionamento e logistica centralizzata

Circolazione del contante est

Circolazione del contante ovest

Contabilità generale

Controlling

Gestione del rischio

Rischi operativi e sicurezza

3° DIPARTIMENTO

Mercato monetario e dei cambi

Mercato monetario

Operazioni in cambi e oro

Asset Management

Rischi di tasso di interesse

Rischi di impresa

Operazioni bancarie

Operazioni di pagamento

Back office

Gestione della clientela e dei dati

Informatica

Applicazioni della banca centrale

Applicazioni per la gestione interna

Sistema di informazione economica e statistica

Infrastruttura

Analisi del mercato finanziario

Singapore

Il mandato della Banca nazionale deriva dalla Costituzione federale. La cornice legale che ne definisce la sua attività è costituita dalla Legge federale sulla Banca nazionale svizzera (Legge sulla Banca nazionale, LBN) del 3 ottobre 2003 e dalle varie disposizioni applicative a questa inerenti.

Costituzione federale

Ai sensi dell'art. 99 della Costituzione la Banca nazionale ha il compito di condurre la politica monetaria e valutaria nell'interesse generale del Paese.

L'art. 99 sancisce inoltre l'indipendenza della Banca nazionale, come pure il suo obbligo di costituire sufficienti riserve monetarie attingendo ai proventi realizzati, una parte delle quali deve essere detenuta in oro. Indipendenza e riserve monetarie mirano a rafforzare la fiducia del pubblico nella stabilità del valore della moneta. Infine, la Costituzione dispone che almeno due terzi dell'utile netto della Banca nazionale siano versati ai cantoni (riguardo alla ripartizione dell'utile, cfr. Capitolo 10).

Legge sulla Banca nazionale e disposizioni applicative

L'attività della Banca nazionale è disciplinata in via primaria dalla LBN, che traduce in termini concreti il mandato costituzionale (art. 5), l'indipendenza (art. 6) e il dovere di rendiconto e di informazione nei confronti del Consiglio federale, del Parlamento e del pubblico (art. 7). La sfera operativa della Banca nazionale è definita negli artt. 9–13 LBN.

La LBN contiene inoltre le basi giuridiche per la rilevazione di statistiche del mercato finanziario (artt. 14–16), l'imposizione di riserve minime alle banche (artt. 17–18) e la sorveglianza delle infrastrutture del mercato finanziario (artt. 19–21).

I particolari inerenti a tali poteri pubblicistici sono contenuti nell'Ordinanza sulla Banca nazionale (OBN), emanata dalla Direzione generale.

Inoltre, la LBN concretizza l'obbligo della Banca nazionale, statuito dalla Costituzione federale, di costituire sufficienti riserve monetarie attingendo ai proventi realizzati. Agli artt. 30 e 31 essa contiene altresì regole esplicite per la determinazione e la ripartizione dell'utile.

Infine, la LBN stabilisce le basi della struttura organizzativa della Banca nazionale (artt. 3 e 33–48). I relativi dettagli sono precisati nel regolamento di organizzazione della Banca nazionale, emanato dal Consiglio di banca e approvato dal Consiglio federale.

Per l'attuazione della politica monetaria la Banca nazionale impiega prevalentemente strumenti contrattuali. Questi sono disciplinati dall'art. 9 LBN. I particolari in merito si trovano nelle direttive sullo strumentario di politica monetaria e nelle direttive sulla politica di investimento.

La Legge federale sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento (LUMP) del 22 dicembre 1999 fissa il franco come unità monetaria e regola le caratteristiche inerenti alla moneta e ai mezzi di pagamento legali. Oltre alle monete metalliche e alle banconote sono considerati mezzi di pagamento legali anche i depositi a vista in franchi svizzeri presso la Banca nazionale (averi sui conti giro). I partecipanti al sistema dei pagamenti hanno diritto all'apertura di un conto giro presso la Banca nazionale.

**Legge federale
sull'unità monetaria
e i mezzi di pagamento**

L'appartenenza della Svizzera al Fondo monetario internazionale (FMI) e al gruppo della Banca mondiale è regolamentato dalla Legge federale relativa alla partecipazione della Svizzera alle istituzioni di Bretton Woods del 4 ottobre 1991. Questa legge disciplina anche la collaborazione fra la Confederazione e la Banca nazionale nel quadro del FMI. A tale riguardo il Consiglio federale designa il rappresentante svizzero presso il Fondo, d'intesa con la Banca nazionale. La procedura per la presentazione delle prese di posizione della Svizzera in seno al FMI è stabilita in un accordo amministrativo.

**Basi giuridiche
della cooperazione
monetaria
internazionale**

La ripartizione dei compiti fra la Banca nazionale e la Confederazione nella concessione di crediti internazionali di aiuto monetario è stabilita nella Legge federale sull'aiuto monetario internazionale (LAMO) del 19 marzo 2004. In caso di gravi turbative del sistema monetario internazionale la Banca nazionale può essere incaricata dal Consiglio federale di concedere prestiti o garanzie. A questo fine è previsto un credito quadro di 10 miliardi di franchi. La Banca nazionale può inoltre essere chiamata a erogare finanziamenti a fondi speciali del FMI. Per tale tipo di partecipazione è necessaria di volta in volta l'approvazione di un particolare «credito d'impegno» da parte dell'Assemblea federale.

La partecipazione della Svizzera agli Accordi generali di prestito (GAB) e ai Nuovi accordi di prestito (NAB) del FMI si basa su specifici decreti federali. Questi prevedono che la Banca nazionale agisca quale istituzione partecipante agli Accordi e possa concedere i relativi crediti al FMI. Il contributo della Banca nazionale ai NAB ammonta a 10,9 miliardi di DSP (pari a circa 15 miliardi di franchi).



Appendice

1 PUBBLICAZIONI E MEZZI DI INFORMAZIONE

Dati rilevanti di politica monetaria	La Banca nazionale pubblica settimanalmente i <i>dati rilevanti ai fini della politica monetaria</i> , fra cui i propri tassi di riferimento, gli «Swiss Average Rates», nonché informazioni sugli averi a vista presso la Banca nazionale e sulle riserve bancarie minime.
Rapporto di gestione	Il <i>Rapporto di gestione</i> comprende il Rendiconto e la Relazione finanziaria. Nel <i>Rendiconto</i> la Banca nazionale riferisce all'Assemblea federale in merito all'assolvimento dei compiti ad essa affidati. La <i>Relazione finanziaria</i> contiene il rapporto annuale e il consuntivo annuale della Banca nazionale, corredato di bilancio, conto economico e allegato. Il <i>Rapporto di gestione</i> è pubblicato ogni anno agli inizi di aprile in tedesco, francese, italiano e inglese.
Bollettino trimestrale	Il <i>Bollettino trimestrale</i> contiene il rapporto sulla politica monetaria per la valutazione trimestrale della situazione da parte della Direzione generale e le tendenze congiunturali dal punto di vista dei delegati della Banca nazionale alle relazioni economiche regionali. Il bollettino è pubblicato a fine marzo, giugno, settembre e dicembre in tedesco, francese e (solo in formato elettronico) inglese. Il rapporto sulle tendenze congiunturali è disponibile (solo in formato elettronico) anche in italiano.
Rapporto sulla stabilità finanziaria	Il <i>Rapporto sulla stabilità finanziaria</i> contiene una valutazione della stabilità del sistema bancario elvetico. Esso è pubblicato ogni anno a giugno in inglese e, in un secondo tempo, in tedesco e francese.
Pubblicazioni statistiche	Con cadenza annuale la Banca nazionale pubblica il rapporto <i>Die Banken in der Schweiz/Les banques suisses/Banks in Switzerland</i> , nonché i rapporti concernenti il conto finanziario, la bilancia dei pagamenti e la posizione patrimoniale netta sull'estero della Svizzera e gli investimenti diretti. Dette pubblicazioni sono disponibili in tedesco, francese e inglese. La collana <i>Historische Zeitreihen/Séries chronologiques/Historical time series</i> analizza vari temi di politica monetaria in una prospettiva di lungo periodo fornendo le corrispondenti serie storiche. Inoltre, la Banca nazionale mette a disposizione un'ampia offerta di dati sul proprio sito web, dove sono altresì reperibili ulteriori informazioni sulle varie rilevazioni statistiche.

Negli *Swiss National Bank Economic Studies* e negli *Swiss National Bank Working Papers* solo pubblicati, senza una cadenza preordinata, contributi all'analisi e alla ricerca economica. Essi sono redatti in una sola lingua, di regola l'inglese. La pubblicazione *Swiss National Bank Research Update* fornisce con cadenza semestrale una panoramica del lavoro di ricerca economica svolto dalla Banca nazionale e informa sulle sue attività scientifiche. Essa appare solo in lingua inglese.

SNB Economic Studies
SNB Working Papers
SNB Research Update

I membri della Direzione generale prendono frequentemente posizione su questioni di politica monetaria e valutaria in occasione di conferenze.

Conferenze

Il volume pubblicato dalla Banca nazionale in occasione del centenario della sua fondazione tratta della storia dell'Istituto, nonché di vari temi di politica monetaria. La pubblicazione è in vendita presso le librerie nelle versioni in francese, italiano e inglese. L'edizione in tedesco è esaurita.

Banca
nazionale svizzera
1907–2007

In occasione del centenario dell'inaugurazione della sede principale di Berna, al numero 1 di Piazza federale, è stato pubblicato in associazione con la Società di storia dell'arte in Svizzera il volume *Die Schweizerische Nationalbank in Bern – eine illustrierte Chronik*; *La Banque nationale suisse à Berne – une chronique illustrée*. La pubblicazione bilingue (tedesco e francese) è in vendita presso le librerie.

Die Schweizerische
Nationalbank in Bern –
eine illustrierte Chronik

«*iconomix*» è un'offerta di formazione online della Banca nazionale con materiale didattico sia scaricabile dal sito sia ordinabile. Essa è destinata in primo luogo ai docenti del livello secondario II (scuole professionali, licei e scuole medie specializzate) che insegnano materie economiche e sociali, ma è liberamente accessibile – all'indirizzo www.iconomix.ch – anche al pubblico in generale. «*iconomix*» è disponibile in tedesco, francese e, parzialmente, in italiano e inglese.

iconomix


Rapporto ambientale	Il <i>Rapporto ambientale</i> contiene dati e indici sul consumo di risorse e sulle emissioni di gas a effetto serra della Banca nazionale, descrive i principi di gestione ambientale, illustra la strategia adottata nell'approccio al cambiamento climatico e presenta misure e progetti concreti per migliorare l'efficienza energetica e ambientale. Il rapporto è pubblicato in tedesco e francese.
Glossario	Nel <i>glossario</i> sono spiegati importanti termini tecnici del mondo della finanza e della politica monetaria e valutaria. Esso è consultabile in tedesco, francese, italiano e inglese sul sito www.snb.ch .
Domande e risposte	Nella rubrica <i>Domande e risposte</i> viene trattata una selezione di temi importanti per la Banca nazionale. La rubrica è disponibile sul sito www.snb.ch in tedesco, francese, italiano e inglese.
Altri mezzi di informazione di carattere generale	La Banca nazionale mette inoltre a disposizione una serie di mezzi informativi redatti in tedesco, francese, italiano e inglese
Disponibilità	Le pubblicazioni menzionate e gli altri mezzi informativi sono ottenibili presso la biblioteca della Banca nazionale o consultabili in formato elettronico sul sito www.snb.ch , pubblicazioni. Le pubblicazioni di natura storica si trovano sul sito www.snb.ch , La BNS/Storia/Pubblicazioni. Il testo delle conferenze è parimenti consultabile alla pagina www.snb.ch (Pages recommandées/Conférences).



2 BILANCIO DELLA BANCA NAZIONALE (CIFRE AGGREGATE)

ATTIVITÀ A FINE ANNO

In mdi di franchi



- Oro e crediti per operazioni su oro
- Investimenti in valuta estera
- Altre collocamenti in valuta estera¹
- Crediti per operazioni PcT in dollari USA
- Crediti per operazioni PcT in franchi
- Titoli in franchi
- Prestito al Fondo di stabilizzazione
- Altre attività²


Fonte: BNS

¹ Posizione di riserva nel FMI, mezzi di pagamento internazionali, crediti di aiuto monetario.

² Scorta di banconote, immobilizzazioni materiali, partecipazioni, altri crediti.

PASSIVITÀ A FINE ANNO

In mdi di franchi



- Banconote in circolazione
- Conti giro di banche in Svizzera
- Altre disponibilità a vista¹
- Passività verso la Confederazione
- Titoli di debito propri e Passività da operazioni PcT in franchi
- Altre passività a termine
- Passività in valuta estera²
- Altre passività³
- Capitale proprio⁴

Fonte: BNS

¹ Conti giro di banche e istituzioni estere, altre passività a vista.

² Passività in valuta estera, contropartita dei DSP assegnati dal FMI.

³ Altri debiti, accantonamenti aziendali.

⁴ Accantonamenti per le riserve monetarie, capitale sociale, riserva per future ripartizioni (prima della destinazione dell'utile), risultato di esercizio.

3 INDIRIZZI

Sedi	Berna	Bundesplatz 1 Casella postale, 3003 Berna	tel. +41 58 631 00 00 fax +41 58 631 50 00 e-mail snb@snb.ch
	Zurigo	Börsenstrasse 15 Casella postale, 8022 Zurigo	tel. +41 58 631 00 00 fax +41 58 631 50 00 e-mail snb@snb.ch
Rappresentanze	Basilea	Freie Strasse 27 Casella postale, 4001 Basilea	tel. +41 58 631 40 00 e-mail basel@snb.ch
	Ginevra	Rue de la Croix-d'Or 19 Casella postale, 1211 Ginevra	tel. +41 58 631 40 20 e-mail geneve@snb.ch
	Losanna	Avenue de la Gare 18 Casella postale, 1001 Losanna	tel. +41 58 631 40 10 e-mail lausanne@snb.ch
	Lucerna	Münzgasse 6 Casella postale, 6007 Lucerna	tel. +41 58 631 40 40 e-mail luzern@snb.ch
	Lugano	Via Pioda 6 Casella postale, 6901 Lugano	tel. +41 58 631 40 60 e-mail lugano@snb.ch
	San Gallo	Neugasse 43 Casella postale, 9004 San Gallo	tel. +41 58 631 40 70 e-mail st.gallen@snb.ch
Agenzie	La Banca nazionale svizzera dispone di agenzie gestite dalle banche cantonali nelle seguenti località: Altdorf, Appenzello, Coira, Friburgo, Ginevra, Glarona, Liestal, Lucerna, Sarnen, Sciaffusa, Sion, Stans, Svitto e Zugo.		
Succursale estera	Singapore	8 Marina View #35-02 Asia Square Tower Singapore 018960	tel. +65 6580 88 88 e-mail singapore@snb.ch

BibliotecaLaupenstrasse 18
3008 Bernatel. +41 58 631 11 40
fax +41 58 631 51 84
e-mail library@snb.ch

Fraumünsterstrasse 8
8001 Zurigotel. +41 58 631 11 50
fax +41 58 631 50 48
e-mail library@snb.ch

IMPRESSUM

Editore

Banca nazionale svizzera
Segretariato generale
Börsenstrasse 15
CH-8001 Zurigo

Lingue

Italiano, tedesco, francese e inglese

Grafica

Interbrand SA, Zurigo

Composizione e stampa

Neidhart + Schön AG, Zurigo

Copyright

Sono consentiti la riproduzione e l'utilizzo di dati e testi a fini non commerciali, con indicazione della fonte.

Per le informazioni e i dati di cui è indicata la provenienza da fonti esterne gli utilizzatori sono tenuti a rispettare gli eventuali diritti d'autore connessi e a procurarsi presso tali fonti le relative autorizzazioni.

Crediti fotografici


Copyright fotografie: SNB/BNS

Fotografi: Alexander Gempeler, Berna (pagg. 8, 13); G. Gerber e L. Bardill, Schiers (pagg. 45, 49); Michael Stahl, Berna (pag. 30); Patricia von Ah, Zurigo (pag. 17)

Data di pubblicazione

10° edizione, luglio 2015





SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK
BANQUE NATIONALE SUISSE
BANCA NAZIONALE SVIZZERA
BANCA NAZIUNALA SVIZRA
SWISS NATIONAL BANK

